

(N. 607)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore SALARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1954

Modifiche all'articolo 151 del Codice civile, sulle cause di separazione personale.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 151 dell'attuale Codice civile che regola la separazione personale tra i coniugi, stabilisce:

«La separazione può essere chiesta per causa di adulterio, di volontario abbandono, eccessi, sevizie, minacce o ingiurie gravi.

«Non è ammessa l'azione di separazione per adulterio del marito se non quando concorrono circostanze tali che il fatto costituisca una ingiuria grave alla moglie».

Questa norma sanziona dunque una evidente disparità tra i coniugi e rappresenta una contraddizione con il precedente articolo 143 secondo il quale il matrimonio impone ai coniugi l'obbligo reciproco della fedeltà.

La questione è anche più grave in quanto per l'articolo 34 del Concordato potrebbe accadere benissimo che la separazione per adulterio del marito rifiutata dal Tribunale civile, competente in materia, sia invece ammessa dalla Autorità ecclesiastica che per l'istruzione 1° luglio 1929, n. 54, della Sacra Congregazione *De Sacramentis* in qualche caso potrà notificare il decreto di separazione al Tribunale civile.

Tutto ciò per quanto riguarda l'aspetto formale del problema e senza soffermarsi sulle inevitabili difficoltà interpretative di detto comma per cui si è spesso indotti e ritenere la sussistenza della ingiuria grave soltanto nei casi di notorio concubinage come già previsto nel Codice del 1865.

Ma se andiamo a ricercare i motivi che hanno indotto il legislatore ad usare per la donna una così iniqua misura, maggiormente ci si dovrà convincere della necessità di dover porre termine ad una tale situazione.

Nessun argomento infatti è stato mai invocato al di fuori di quello delle più gravi conseguenze di ordine fisiologico derivanti dall'adulterio della moglie. Comunque, stabilito l'obbligo reciproco della fedeltà, non si può poi stabilire la impunità per il marito infedele il quale può tenere con la dovuta prudenza tutte le amanti che desidera e vivere in stato di permanente adulterio nè una differenza fisiologica può condurre a diverse conseguenze etiche e giuridiche.

Mentre la moglie deve pagare un proprio fallo con la separazione e con tutte le con-

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sequenze morali e materiali che ne conseguono.

Il secondo comma dell'articolo 151 rappresenta perciò una norma inconcepibile per un popolo che vanta gloriose tradizioni giuridiche ed un vero assurdo morale per un popolo che si richiama ai principi del Cristianesimo.

Esso rappresenta una offesa all'istituto familiare e concreta l'ultima traccia d'inferiorità della donna nella nostra legislazione privata.

Occorre risalire al Montesquieu e al Pothier per trovare la giustificazione della inferiorità della moglie che deve essere soggetta al marito, che non deve sindacarne la condotta e che deve presumerne ognora la fedeltà.

Tutti gli Stati moderni, esclusa la Spagna, considerano i coniugi su di un piede di perfetta parità. Occorre dunque che anche la Patria nostra ove l'istituto familiare ha radici così salde e profonde, provveda a cancellare la macchia che ne deturpa il volto.

Già nel progetto di modifica del Codice albertino del ministro de Cassinis del 19 giugno 1860, all'articolo 222, si stabiliva che la separazione poteva essere domandata per gli stessi motivi previsti dall'attuale primo comma

dell'articolo 151, abolendo così quella distinzione tra i coniugi, che tutti i Codici preunitari avevano ereditato dalla prima formulazione del Codice napoleonico.

Fu la Corte di cassazione di Bologna e la Corte di appello di Parma a richiedere per il marito l'estremo del concubinaggio e tale proposta passò così con l'articolo 150 nel Codice del 1865.

Nei lavori preparatori del Codice attuale giuristi e magistrati si espressero in gran numero per l'abolizione della disparità, ma la Commissione approvò la formulazione attuale con undici voti favorevoli e otto contrari.

Il cammino percorso dal popolo italiano in questo periodo di tempo e l'affinamento della sua sensibilità sociale e democratica, debbono far ritenere che la proposta modifica viene a rispecchiare una esigenza profondamente sentita dalla nostra coscienza giuridica, tanto più che, anche nel campo penale (articoli 559 e 560), una ancor più grave ingiustizia dovrà essere cancellata. Solo così, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 29 della Costituzione, i coniugi godranno di una uguaglianza morale e giuridica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 151 del Codice civile vigente è abolito.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.